



ORDINANZA SINDACALE					
SETTORE/DIREZIONE	AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO				
SEZIONE	AFFARI GENERALI				
ORDINANZA N°	8	Data num.	20-03-2020	Pag. totali	2
Tipologia ordinanza	contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/00				
Proponente	SINDACO				

Oggetto: Chiusura Cimitero, Orti pubblici, Aree cani e divieto di utilizzo delle panchine pubbliche - Aggiornamento

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza Sindacale n. 6 del 13.03.2020 ad oggetto chiusura immediata parchi pubblici e altre misure urgenti di contenimento del COVID – 19;

Richiamata la precedente ordinanza Sindacale n. 7 del 19.03.2020 ad oggetto Chiusura cimitero, orti pubblici, aree cani e divieto di utilizzo delle panchine pubbliche;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale, ossia *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Segrate ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare ulteriori misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, di disporre, **ad integrazione della suddetta ordinanza sindacale n. 7/2020** e per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica ulteriori misure contenitive rispetto allo svolgimento di attività sportiva e motoria;

Richiamati i commi IV e VI, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Segrate e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle norme in argomento, già in vigore, giusto disposto dall'art. 35 del D.L. 09/2020.

Ente certificato:



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



ORDINA

Ad integrazione della precedente ordinanza sindacale n. 7 del 19.03.2020 e sino a diversa disposizione:

1. Di limitare lo svolgimento di attività sportive e motorie a periodi di brevissima durata, nonché la durata delle uscite legate all'accudimento degli animali da compagnia e d'affezione, nei pressi della propria abitazione e comunque non oltre 500 m dalla stessa; le attività sportive e motorie sono da svolgersi in solitaria, fatta eccezione per i minori, che possono essere accompagnati da un adulto, e per altre persone che necessitano di assistenza per i propri brevi spostamenti;
2. Di prorogare, salva diverse disposizioni, la scadenza dei divieti di cui alle richiamate ordinanze sindacali per tutta la durata dell'emergenza sanitaria

DISPONE

Che sia data ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale;

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio
- venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Segrate;
- trasmessa alla Prefettura di Milano;

AVVERTE

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui il presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto all'art.3 comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6;

- Che ai sensi dell'art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere esentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

- Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL SINDACO
Paolo Giovanni Micheli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82)